

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
ASSOCIAZIONE " AMICI DEI DISABILI ONLUS "

CF. 90080220081

1. COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione "Amici dei Disabili" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) secondo il disposto del D.lgs. 460/97, art 10, con sede legale in Ventimiglia (18039) Via Nappio 47, attiva sull'intero territorio nazionale e presente anche con sedi locali.

2. OGGETTO

L'Associazione ha struttura democratica e ha carattere di volontariato ai cui principi si ispira. Si avvale in modo prevalente delle attività prestate dai propri aderenti in forma personale, libera e gratuita, per lo svolgimento delle attività indicate agli artt. 3. La natura dell'Associazione esclude qualsiasi finalità di lucro anche indiretto sia per l'Associazione stessa sia per i propri associati e persone aderenti al movimento associativo.

3. SCOPO

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore dei soggetti disabili dei seguenti settori :

- Assistenza sociale e socio-sanitaria (cod.01)
- Assistenza sanitaria (cod.02)
- Tutela dei diritti civili (cod.10)

allo scopo di realizzare la visione di un mondo migliore per le persone diversamente abili, attraverso l'impegno di tutti coloro che si uniscono nel movimento associativo. Tale scopo sarà perseguito attraverso l'intervento dei soci anche mediante le competenti istituzioni nazionali (statali, regionali, provinciali e comunali) e sopranazionali (internazionali ed europee).

A titolo esemplificativo intende :

- Tutelare i diritti civili delle persone disabili sollecitando attraverso relazioni ed interventi in ogni opportuna sede, l'emanazione e la corretta attuazione di norme, politiche, provvedimenti adeguati ;
- Attivare e mantenere funzioni di osservatorio sulla realtà dei bisogni per i Diversamente Abili ;
- Partecipare a Consulte, Comitati o Organismi altrimenti denominati, di coordinamento tra Associazioni, a Cooperative sociali a carattere assistenziale e ad altri soggetti del privato sociale ;

- Promuovere la realizzazione di progetti, servizi, strutture di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria orientati alla valorizzazione dell'autonomia ed al sostegno e rafforzamento delle capacità ed abilità della persona ;
- Contrastare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta ed eguaglianza alla vita della comunità ;
- Operare per il miglioramento continuo della qualità dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari forniti dall'Ente Pubblico o dai soggetti dallo stesso accreditati e convenzionati a favore delle persone disabili, in particolare con difficoltà motorie ;
- Svolgere, rispetto ai servizi di cui al precedente punto, quelle attività che abbiano carattere complementare ed integrativo rientranti nelle finalità associative atte a migliorare la qualità di vita delle persone con capacità di deambulazione ridotta o impedita.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo propone modalità concertate di azione con l'Ente Pubblico, privilegiando intese, accordi, convenzionamenti, nonché esercita un ruolo attivo nelle diverse fasi e forme della programmazione partecipata.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, previste del D.lgs. 460/97, art 10, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Fra le attività connesse potrà :

- Promuovere la diffusione della cultura della disabilità e cura l'attività di sensibilizzazione sui problemi sanitari, socio-sanitari e sociali che l'impedita deambulazione comporta ;
- Curare la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'associazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- Effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, per le realizzazioni di progetti a sostegno delle persone diversamente abile, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'associazione può emettere "titoli di solidarietà".

- Nel rispetto del D.lgs. 460/97 può promuovere e/o partecipare in società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo Statuto.

L'Associazione ha obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

4. PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

4.1 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili dei quali abbia la proprietà e diritti reali ed in particolare dalle elargizioni, eredità, legati e donazioni disposti a suo favore. L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento delle proprie attività, oltre che dai frutti del suo patrimonio, dalle quote e contributi degli associati, da eredità, legati e donazioni, dai contributi dello Stato, degli Enti locali, di altri Enti o Istituzioni Pubbliche e private, da contributi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali, dallo svolgimento di servizi convenzionati nell'ambito dei fini statutari, dai proventi di attività connesse.

4.2 – Il fondo di donazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, Ernesto BASSO, Rita MAZZA, Giovanni FRANCHINO nella misura simbolica di € 100 ciascuno, per un totale di € 300.

5. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

E fatto obbligo di redigere bilancio annuale.

5.1 – Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 1° maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ;

5.2 – I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

6. SOCI

L'Associazione garantisce a tutti i soci pari opportunità e piena partecipazione agli organi sociali e s'impegna ad eliminare qualsiasi vincolo e/o ostacolo temporale e/o spaziale che possa in qualsiasi modo limitarle.

Vige l'obbligo di uniformare l'organizzazione a principi di democrazia interna, per garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione o la disapprovazione di tutti punti elencati all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di successivi versamenti rispetto a quello iniziale di adesione, salva la facoltà degli aderenti all'associazione di eseguire versamenti in misura maggiore rispetto a quelle obbligatoria ovvero volontari nel corso del tempo.

I versamenti della quota associativa annuale devono intendersi sempre e comunque a fondo perduto, anche in caso di scioglimento dell'associazione e/o di decesso del socio ovvero dell'associato. Il versamento non dà altri diritti che quello di partecipazione all'associazione, esclusa altresì qualsivoglia forma di successione.

I Soci si distinguono in :

6.1 – Fondatori, Ordinari, Onorari : coloro che versano la rispettiva quota associativa annuale all'atto dell'adesione con tale qualifica ;

6.2 – I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che contribuiscono in modo particolare alla vita dell'Associazione ;

6.3 – La qualità di Socio, comunque denominato, comporta il diritto di voto attivo e passivo;

6.4 – I Soci si uniformano allo Statuto e Regolamenti e ai regolamenti applicativi, politiche, linee guida, indirizzi, direttive e determinazioni del Consiglio Direttivo e in generale alle norme associative. I Soci s'impegnano altresì a operare con integrità

e onestà in ogni circostanza rilevante per l'Associazione, perseguendo gli interessi dell'Associazione stessa in piena conformità ai fini statutari.

- 6.5 – L'attività di volontariato è prestata a titolo spontaneo, personale e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti in apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo in presenza di adeguata documentazione giustificativa ;
- 6.6 – Possono rivestire cariche i Soci maggiorenni regolarmente iscritti per l'anno solare in corso per i quali non sussistano le condizioni d'ineleggibilità o incompatibilità previste dal presente Statuto e che posseggano i requisiti eventualmente previsti per l'accesso alle singole cariche. È possibile accedere alle cariche elettive esclusivamente previa candidatura presentata nelle modalità previste dal Regolamento. Ai presenti fini s'intendono come cariche tutte le funzioni attribuite a seguito di elezioni o nomina che comportino poteri di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, o che comunque possano incidere sull'organizzazione interna o la gestione delle risorse dell'Associazione, restando pertanto esclusi gli incarichi operativi.

Costituiscono motivi d'incompatibilità o ineleggibilità :

- La titolarità di cariche in enti o associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione Amici dei Disabili Onlus, l'aver subito condanne passate in giudicato per delitti non colposi ritenuti rilevanti ai fini associativi secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Probiviri ;
- La pendenza di controversie qualsiasi sede, aventi contenuto o possibili conseguenze di natura patrimoniale, nei confronti dell'Associazione Amici dei Disabili Onlus ;
- Aver subito condanne passate in giudicato per delitti, l'aver subito sanzioni interdittive di tipo amministrativo rilevante ai fini associativi.

Qualora una delle predette situazioni sopravvenga dopo l'elezione alla carica, la decadenza della stessa si verifica automaticamente ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Le cariche assunte nell'ambito dell'Associazione sono elettive e sono gratuite.

- Per consentire una legittima operatività delle persone ricoprenti cariche queste sono tenute a regolarizzare la propria posizione di socio, versando la prevista quota, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, pena la decadenza dalla carica. Non possono ricoprire cariche i Soci che, anche successivamente all'elezione alla carica, vengano a trovarsi, per conto proprio o di terzi, secondo il vincolante parere del Collegio dei Probiviri, in una situazione di perdurante conflitto rispetto agli interessi dell'Associazione. Non è consentita l'istituzione di cariche al di fuori di quelle previste da Statuto.

7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 7.1 – L'Assemblea
- 7.2 – Il Presidente
- 7.3 – Il Vice-Presidente
- 7.4 – Il Segretario



- 7.5 – Il Tesoriere
- 7.6 – Il Consiglio Direttivo
- 7.7 – Il Collegio dei Probiviri

7.1 - Assemblea

- 7.1.1 - L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, comunque denominati al precedente articolo 6 ;
- 7.1.2 - L'Assemblea convocata dal Presidente si riunisce in via ordinaria ogni anno a non oltre quattro mesi dalla fine dell'anno solare. Essa è altresì convocata dal Presidente in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due decimi degli aventi diritti come definiti sopra ;
- 7.1.3 - La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati almeno dieci giorni prima della sua convocazione, mediante avviso sul sito web dell'Associazione, tramite posta elettronica ovvero piattaforma informativa interna o modalità equipollente ;
- 7.1.4 - Le sedute dell'Assemblea si possono svolgere in videoconferenza di tipo Skype® o piattaforma analoga e s'intendono validamente costituite in prima convocazione se vi partecipano due terzi degli aventi diritti o in seconda il giorno successivo qualunque sia il numero dei presenti ;
- 7.1.5 - L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti su tutti i punti elencati all'ordine del giorno ;
- 7.1.6 - L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo dell'Associazione a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa. Ogni elettore ha la facoltà di 5 preferenze. In caso di parità di preferenza tra due o più candidati con il minimo dei voti, risulta eletto la persona con disabilità, in subordine chi ha già ricoperto la medesima carica, in subordine, il più anziano iscritto all'Associazione, in subordine il più anziano per età.

7.2 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto in occasione della prima riunione successiva all'Assemblea elettiva fra i membri del Consiglio Direttivo.

- ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione e la firma sociale ;
- convoca e presiede l'Assemblea e vigila affinché siano osservate le norme statutarie e regolamentari ;
- nomina gli incaricati per la costituzione di nuove Sede Locale ;
- nomina due membri del Consiglio Direttivo fra i Soci Onorarie ;
- in caso di obiettiva e documentata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

7.3 – Il Vice-Presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

7.4 – Il Segretario

- svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
- cura la tenuta dei libri verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all'associazione.

7.5 – Il Tesoriere

- cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

7.6 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo d'indirizzo e di governo.

Attraverso la Sede Legale, garantisce che l'Associazione operi in modo organico e coeso per la realizzazione delle finalità associative e vigila sull'andamento della stessa assicurando il rispetto della Legge dello Statuto nonché delle proprie direttive e deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri di cui i tre soci fondatori e i altri membri eletti dall'Assemblea tra i soci preventivamente candidatesi e secondo le modalità definite nel Regolamento :

Le Sedute del Consiglio Direttivo si possono svolgere in videoconferenza di tipo Skype® o piattaforma analoga. La presenza di tutti membri è obbligatoria salve valida giustificazione.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo :

- 7.6.1 - la nomina tra i suoi Membri : del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere ;
- 7.6.2 - l'approvazione della creazione di Sezione Provinciale. Quest'ultima prenderà la denominazione "Amici dei Disabili Onlus" – Sezione di (Provincia) ;
- 7.6.3 - fissare l'entità della quota associativa per ciascuna delle categorie di Soci ad eccezione della categoria dei Soci Onorari per cui non è previsto versamento di quota associativa ;
- 7.6.4 - la stesura, l'approvazione e la modifica dello statuto e regolamento interno dove vige obbligo della maggioranza dei due terzi dei Membri.

7.7 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri scelti fra i soci iscritti da almeno un anno che abbiano particolare prestigio tra i soci. I Probiviri restano in carica tre anni e

sono rieleggibili. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

8. ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

L'Associazione, unica ed unitaria, si articola a livello territoriale in una Sede Legale e anche Sedi Locali prive di autonomia fiscale.

L'Associazione ha un solo patrimonio e codice fiscale

Ai Responsabili o Presidente di Sezioni Locale spettano i poteri derivanti del programma generale di attività associativo triennale ed annuale per il livello di mandato specificatamente previsto nonché ulteriori poteri che il Consiglio Direttivo, con proprio atto generale o specifico, attribuisca di volta in volta, ritenendolo necessario ovvero utile ai fini associativi.

Alle Sezione Locale sotto la responsabilità del loro Responsabile o Presidente spettano :

- 8.1 – la conduzione, gestione, manutenzione, conservazione, della sede associativa territoriale anche per quanto attiene la sottoscrizione di contratti ed impegni relativi alle utenze ed all'esercizio in condizioni di sicurezza e appropriatezza ;
- 8.2 – all'acquisto di beni strumentali, di consumo e funzionali all'esercizio delle normali attività;
- 8.3 – all'attivazione, mantenimento e gestione dei rapporti di collaborazione professionale e dei rapporti di fornitura e somministrazione di servizi, nonché di appalto, nei limiti definiti dal Consiglio Direttivo.

Tutte le attività elencate con particolare riferimento ai punti precedenti devono ottenere parere favorevole del Consiglio Direttivo.

9. RESPONSABILITA

- 9.1 – L'Associazione (Sede Legale) risponde con i propri beni (ovvero con le proprie risorse economiche, senza ad intaccare i beni personali dei firmatari) del danno causato per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.
- 9.2 – Le Sedi Locali rispondono del proprio comportamento con i propri beni (ovvero con le proprie risorse economiche senza ad intaccare i beni personali dei firmatari) del danno causato per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale. Il Responsabile o Presidente Locale, nel territorio di propria competenza, sono delegati della Sede Legale dell'Associazione.

10. AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge o statuto facciano parte della medesima e unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

11. SCIoglIMENTO

L'Associazione è costituita senza limiti di durata. Qualora si verifichi una delle cause di estinzione previste dal Codice Civile, o per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

12. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al Collegio dei Probiviri che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

13. LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto e/o non derogato dal presente statuto, si farà riferimento alla vigente disciplina normativa del Codice civile.